

REGIONE
TOSCANA



· P A R C O ·



A P U A N E



United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · Apuan Alps · UNESCO · Global Geopark

PIANO INTEGRATO DEL PARCO

Parco Regionale Alpi Apuane

Sezione Pianificatoria. Quadro Propositivo

Parte operativa. Disciplina delle Aree Contigue
e Aree Contigue di Cava (ACC)

PROPOSTA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 della LR 30/2015
- con modifiche ed integrazioni in esito ai contributi tecnici inviati dalla Regione Toscana (*)

PIP

PROPOSTA
CONSIGLIO
DIRETTIVO

QP.
3B

(*) N.B.

Come è noto il Consiglio direttivo del Parco delle Alpi Apuane con **Delibera n. 10 del 15.3.2022 ha approvato**, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 della LR 30/2015 (anche sulla base dei contributi raccolti e sintetizzati dal Garante della partecipazione e dei pareri consultivi espressi dal Comitato Scientifico e dalla Comunità del Parco), **la proposta di Piano Integrato del Parco (PIP)** da inviare alla Giunta Regionale per la successiva fase di adozione. Con nota n. 1555 del 12.04.2022 il RUP ha formalmente trasmesso la suddetta delibera, unitamente agli elaborati costituenti la proposta di PIP, alla Regione Toscana, in esito della quale, tra il Parco e i diversi Settori regionali competenti, è seguita una fase di presentazione, confronto e verifica delle diverse elaborazioni prodotte, anche al fine di recepire contributi utili al perfezionamento della proposta di PIP predisposta e licenziata dal Consiglio Direttivo.

In data 2.8.2022 (prot. n. 3273), confermata in data 28.9.2022 (prot. n. 4123), il **Settore "Tutela della natura e del mare"** ha trasmesso al Parco una nota contenente una sintesi e i diversi contributi pervenuti dai **Settori regionali competenti**, chiamati a verificare la conformità del piano integrato del parco ai piani e ai programmi regionali sovraordinati e al relativo quadro di riferimento legislativo e regolarmente, puntualizzando al contempo la documentazione necessaria ai fini dell'adozione del PIP.

In particolare sono stati trasmessi contributi dai seguenti Settori regionali:

- Settore Logistica e cave,
- Settore Genio civile Toscana Nord,
- Settore Programmazione e Finanza Locale,
- Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica,
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.

Ai fini di meglio chiarire i diversi contenuti dei contributi regionali prodotti, sono state quindi svolte diverse riunioni tematiche tra il Parco, il Settore Tutela della Natura e del Mare e i diversi Settori regionali coinvolti, assistiti anche dall'Avvocatura regionale (Affari legislativi e giuridici) per la considerazione dei rapporti, soprattutto giuridici e normativi, tra il PIP e gli Strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti e le relative fonti legislative o regolamentari.

Il Parco, visti i contributi pervenuti e sentite le ulteriori indicazioni e i chiarimenti formulati dagli stessi settori regionali, ha proceduto ad apportare alla proposta di PIP, le modifiche gli adeguamenti e le integrazioni ritenute necessarie. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, **con delibera n. 37 del 19.12.2022**, ha quindi **approvato le modifiche, gli adeguamenti e le integrazioni alla proposta di PIP** già approvato con propria delibera n. 10 del 15.3.2022

I contenuti del presente elaborato documentale, come di ogni altro elaborato documentale e cartografico del PIP, sono determinati in esito al processo precedentemente descritto e alla conseguente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 10.11.2022.

Sezione Pianificatoria. Quadro Propositivo
Parte strategica. Disciplina Aree Contigue e
Aree contigue di cava (ACC)

INDICE

Parte I. DISCIPLINA DELLE AREE CONTIGUE (AC)	4
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Quadro normativo di riferimento	4
Articolo 2. Forma delle direttive e dei perimetri per l'area contigua	4
Titolo II - DIRETTIVE PER LE AREE CONTIGUE OGGETTO D'INTESA	4
Articolo 3. Gestione della caccia	4
Articolo 4. Gestione della pesca	5
Articolo 5. Gestione delle aree di collegamento ecologico-funzionale	5
Articolo 6. Gestione del patrimonio forestale	6
Articolo 7. Gestione delle Aree contigue (AC) interne a Siti della Rete Natura 2000.....	7
Articolo 8. Tutela e gestione degli habitat di interesse comunitario	7
Titolo III - TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLE RISORSE	7
Articolo 9. Tutela dell'ambiente e del paesaggio	7
Articolo 10. Interventi per l'uso durevole delle risorse.....	8
Articolo 11. Gestione delle (ex) Aree contigue di cava non confermate dal PIP	9
Parte II. DISCIPLINA DELLE AREE CONTIGUE DI CAVA (ACC)	10
Titolo I – Norme generali	10
Articolo 1. Definizioni e norme di raccordo alla Disciplina operativa del PIP	10
Articolo 2. Aree contigue di cava. Identificazioni e perimetrazioni	11
Articolo 3. Disposizioni attuative ed operative valevoli per tutte le ACC	14
Titolo II – Norme per le diverse sub-categorie di Aree contigue di cava (ACC)	15
Articolo 4. Tipologie di coltivazione per le diverse sub-categorie di ACC	15
Articolo 5. Disposizioni normative di dettaglio per la sub – categoria di ACC ordinaria	16
Articolo 6. Disposizioni normative di dettaglio per la sub - categoria di ACC in dismissione	17

Parte I. DISCIPLINA DELLE AREE CONTIGUE (AC)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Quadro normativo di riferimento

1. Il PIP, detta specifiche “*direttive*” per le “*Aree contigue*” (AC) del Parco, cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, nei termini della normativa regionale vigente, con particolare riferimento all’articolo 27, comma 2, lettera f) e all’articolo 55, commi 1 e 2 della LR 30/2015.
2. Le direttive concernenti le aree contigue, così come la sua perimetrazione esterna, sono soggette ad intesa con le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentiti gli enti locali interessati, al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) di loro competenza, in attuazione dell’articolo 14, comma 4, della LR 65/1997.
3. Le direttive concernenti le aree contigue valgono per le materie di cui all’articolo 32, comma 1, della L. 394/1991, ad eccezione dell’attività di cava che, pur esercitata in perimetri particolari dell’area contigua (ovvero nelle ACC acronimo di “Aree contigue di cava”), è sottoposta a disciplina immediatamente efficace e vincolante da parte del PIP e del Regolamento del Parco, ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 4, nonché dell’articolo 16, comma 2, della LR 65/1997.
4. Il Parco e le Amministrazioni provinciali competenti – per l’intesa specificata al precedente comma 2 e riguardo alle materie indicate al comma 3 – convengono le presenti direttive e i perimetri dell’area contigua esterna di cui all’elaborato cartografico indicato all’articolo 2 delle presenti Norme.

Articolo 2. Forma delle direttive e dei perimetri per l’area contigua

1. Le presenti direttive concernenti le aree contigue sono espresse in forma di norme tecniche di attuazione e gestione. Fermo restando quanto disciplinato per le Aree Contigue di cava (ACC), di cui alla parte II delle presenti Norme, la definizione cartografica dei perimetri dell’area contigua (AC) trova riscontro e rappresentazione negli elaborati cartografici del Quadro propositivo (QP) del PIP denominati “*QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)*”.

Titolo II - DIRETTIVE PER LE AREE CONTIGUE OGGETTO D’INTESA

Articolo 3. Gestione della caccia

1. Nelle aree contigue (AC), non intercluse nell’area protetta, il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria, sono stabilite in 40 giornate complessive a stagione, rispetto agli altri territori a disciplina ordinaria, secondo modalità da stabilirsi annualmente nel calendario venatorio, a cura del soggetto competente all’approvazione.
2. Il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola* L.) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori provinciali, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Riguardo alle altre specie della fauna migratoria, il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi, con la sola eccezione del colombaccio (*Columba palumbus* L.).
3. I limiti numerici di cui ai precedenti commi possono essere variati dal calendario venatorio, con atto motivato, nella misura massima di un 30% rispetto ai valori indicati, nel caso in cui la

sperimentazione e l'andamento numerico delle popolazioni suggeriscano opportune variazioni.

4. È vietata l'immissione – ovverosia l'introduzione, la reintroduzione, la transfaunazione e il ripopolamento – di specie e popolazioni animali, anche a scopo di caccia e di pesca.

5. In deroga al comma precedente, sono possibili interventi di reintroduzione, transfaunazione e/o ripopolamento, solo a seguito di intesa tra l'Ente Parco e il soggetto pubblico competente sull'area interessata, previo parere vincolante del Comitato scientifico del Parco.

Articolo 4. Gestione della pesca

1. Nelle aree contigue (AC), non intercluse nell'area protetta, la pesca sportiva resta soggetta alla regolamentazione ordinaria regionale.

2. Le specie ittiche originarie dell'areale apuano sono oggetto di specifica tutela, con particolare riferimento alla trota mediterranea (*Salmo cettii* L.), che deve essere opportunamente salvaguardata anche con interventi di fecondazione artificiale.

3. È comunque vietata l'immissione, a qualsiasi titolo, di specie estranee alla fauna ittica originaria del distretto ittiografico tosco-laziale.

Articolo 5. Gestione delle aree di collegamento ecologico-funzionale

1. Le *aree di collegamento ecologico-funzionale*, ricadenti all'interno delle aree contigue (AC), sono indicate nell'elaborato cartografico di Quadro propositivo del PIP di cui all'articolo 2 delle presette Norme, al fine di conservare e di aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o di soluzioni di continuità tra gli habitat interessati. I perimetri di tali aree sono sottoposti a specifica definizione nella fase di individuazione delle stesse nei PTC. Tali aree costituiscono elementi integrativi della più complessiva rete ecologica regionale, come definita ed indicata dal PIT/PPR regionale.

2. Il PIP individua in particolare due tipologie di aree di collegamento ecologico funzionale: *fluviali e forestali*. In particolare:

- le aree di collegamento ecologico-funzionale fluviali corrispondono ai principali ecosistemi fluviali interni all'area contigua la cui gestione deve essere finalizzata a mantenere e recuperare il *continuum* ecologico degli habitat fluviali e ripariali e le connessioni tra gli ecosistemi fluviali del parco e quelli delle aree esterne.

- le aree di collegamento di tipo forestale si pongono l'obiettivo di mantenere la continuità ecologica lungo assi strategici di connessione tra le matrici forestali del parco e quelle delle aree esterne (in particolare dell'Appennino Tosco Emiliano), la continuità tra il Parco e la sua porzione isolata dal Monte Palodina e tra il Parco e l'area dell'ANPIL del Lago di Porta.

3. Nelle aree di collegamento ecologico-funzionale, ricadenti in area contigua (AC), la regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca sportiva segue, di norma, quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4.

4. Nelle aree di collegamento, le opere e gli interventi devono tendere al superamento o, quanto meno, alla mitigazione delle barriere o delle soluzioni di continuità tra gli habitat interessati. In esse trovano piena applicazione le norme previste e derivate dalla LR 30/2015.

5. I miglioramenti e le riqualificazioni ambientali nelle aree di collegamento hanno priorità nei piani d'intervento e nei bandi approvati dalle Amministrazioni provinciali.

6. Le Amministrazioni provinciali favoriscono i progetti che prevedono forme di gestione, anche sperimentale, di miglioramento e reintroduzione faunistica nelle aree di collegamento. In questi casi, l'autorità competente può disporre limitazioni o interdizioni dell'attività venatoria.

7. La presenza di aree di collegamento ecologico-funzionale costituisce un elemento di riferimento per l'Amministrazione competente nell'ambito della decisione di assoggettamento a valutazione di incidenza di un piano o progetto previsto esternamente ai Siti della Rete Natura 2000.

Articolo 6. Gestione del patrimonio forestale

1. In coerenza con la legislazione e regolamentazione regionale di settore (LR 39/2000 e DPGR 48R/2003) la gestione del patrimonio forestale ubicato nelle aree contigue (AC) deve essere coerente con il suo riconoscimento di bene di rilevante interesse pubblico e deve quindi perseguire la conservazione e la valorizzazione del bosco in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

2. Per i boschi pubblici o di proprietà collettiva o di uso civico devono essere applicate le seguenti direttive gestionali:

- a) nei cedui sono da promuovere e incentivare le conversioni all'alto fusto attuando specifici progetti di conversione inseriti all'interno dei piani di gestione. A fini di documentazione storica, potranno essere conservate modeste porzioni di bosco attualmente trattate a sterzo;
- b) nei casi ammessi di utilizzazione dei cedui con la tipologia del ceduo matricinato:
 - l'estensione massima di tagliate contigue non possa essere superiore a 2 ha l'anno;
 - il numero delle matricine da rilasciare sia riservato per almeno il 50% a quelle di due turni; nell'utilizzo successivo la dotazione delle suddette matricine dovrà essere mantenuta per almeno il 50% al fine di garantire la presenza di almeno il 25% di matricine con età pari a tre turni;
 - l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale (come individuato in sede di istruttoria tecnica) e di 15 metri dalla linea di mezzeria dei corsi d'acqua;
 - il rilascio di almeno 5 esemplari ad ettaro di piante morte in piedi o abbattute, salvo nel caso di rischio di infestazioni.

3. Per i boschi privati devono essere applicate le seguenti direttive gestionali:

- a) nei cedui le utilizzazioni potranno essere effettuate, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti norme, solo in aree con pendenza non superiore al 75%, già servite con viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco;
- b) le formazioni che possiedono un'età superiore a 50 anni devono essere sempre considerate fustaie, e come tali gestite;
- c) durante le utilizzazioni dei cedui si prevede che:
 - l'estensione massima di tagliate contigue non possa essere superiore a 10 ha l'anno;
 - il numero delle matricine da rilasciare sia riservato per almeno il 50% a quelle di due turni; nell'utilizzo successivo la dotazione delle suddette matricine dovrà essere mantenuta per almeno il 50% al fine di garantire la presenza di almeno il 25% di matricine con età pari a tre turni;
 - l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale (come individuato in sede di istruttoria tecnica) e di 15 metri dalla linea di mezzeria dei corsi d'acqua.

4. Per le diverse tipologie fisionomiche di vegetazione forestale di seguito elencate: Faggete, Pinete montane, Fustaie di specie alloctone, Boschi misti di latifoglie mesofile (a mescolanza di faggio, aceri, carpini, castagno e cerro), Boschi misti conifere-latifoglie e boschi di latifoglie, Pinete di pino marittimo, Robinieti, Boschi a dominanza di castagno (cedui), Castagneti da frutto, si applicano le apposite direttive di gestione, di cui all'articolo 24 delle Norme del PIP valide per il complessivo territorio del parco e nelle aree contigue (AC).

Articolo 7. Gestione delle Aree contigue (AC) interne a Siti della Rete Natura 2000

- 1.** Le Aree contigue (AC) interne ai Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) o ai Siti di interesse regionale (SIR) si configurano come elementi del Patrimonio naturalistico - ambientale regionale di cui all'articolo 1 della LR 30/2015, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 delle Norme del PIP.
- 2.** Per tali aree la gestione e gli interventi pubblici e privati deve garantire, anche attraverso l'apposito strumento della Valutazione di incidenza (VINCA), la tutela e conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, delle altre specie di interesse conservazionistico individuate nei formulari standard Natura 2000 e l'integrità complessiva degli stessi Siti protetti. A tal fine i contenuti concernenti la distribuzione e localizzazione degli habitat di interesse comunitario nel territorio dell'Area contigua (AC) sono riportati negli elaborati di Quadro conoscitivo (QC) del PIP ed in particolare in quelli denominati "QC.7 Habitat di interesse comunitario (cartografie 10K e 25k)".
- 3.** Le attività di gestione e gli interventi pubblici e privati devono essere coerenti con le "misure di conservazione generali e specifiche" di cui alla DGR n. 454/2008 e alla DGR n. 1223/2015, nonché con le discipline ed i contenuti dei Piani di gestione (PdG) degli stessi Siti.
- 4.** Per le Aree contigue (AC) ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 l'obiettivo è la tutela e il mantenimento degli ecosistemi forestali, rupestri/prativi, fluviali, delle aree umide o rurali, con particolare riferimento all'integrità ecosistemica delle aree della piana di Gorfigliano (tutela degli habitat 6510, 3150, 9260, delle rare stazioni di specie vegetali igrofile e dei caratteristici elementi vegetali lineari), del Monte Grotti – Coste del Giovo (tutela degli habitat 9260, 6210, 6110, 8210, 4030), degli ecosistemi fluviali e torrentizi e rare stazioni di specie vegetali e animali interni alla ZSC Valle del Giardino e degli agroecosistemi tradizionali in loc. Pierdiscini – Monte Compasqua interni alla ZPS.

Articolo 8. Tutela e gestione degli habitat di interesse comunitario

- 1.** Le Aree contigue (AC) caratterizzate dalla presenza di Habitat di interesse comunitario costituiscono zone di particolare valore naturalistico. Gli habitat di interesse comunitario, di cui alla Direttiva 92/43/CEE e alla LR 30/2015, costituiscono elementi del Patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1 della LR 30/2015 e risultano "protetti", ai sensi dell'articolo 81 della stessa LR 30/2015.
- 2.** Per le aree caratterizzate ai sensi del precedente comma 1, la gestione e gli interventi pubblici e privati devono garantire la tutela e conservazione attiva degli habitat di interesse comunitario. Le informazioni sulla distribuzione e localizzazione degli habitat di interesse comunitario nel territorio dell'Area contigua sono contenute nei DB cartografici vettoriali interni al Quadro conoscitivo (QC) del PIP ed in particolare negli elaborati denominati "QC.7 Habitat di interesse comunitario (cartografie 10K e 25k)".
- 3.** La presenza di habitat di interesse comunitario costituisce un elemento di riferimento per l'Amministrazione competente nell'ambito della decisione di assoggettamento a valutazione di incidenza (VINCA) di un piano o progetto previsto esternamente ai Siti della Rete Natura 2000.

TITOLO III - TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLE RISORSE

Articolo 9. Tutela dell'ambiente e del paesaggio

- 1.** Province e Parco collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle

conoscenze e il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale.

2. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, le Province integrano il quadro conoscitivo dei PTC con le risultanze del PIP, con particolare riferimento alle strutture e componenti riconosciute "Patrimonio territoriale", di cui all'articolo 11 delle Norme dello stesso PIP e procedono altresì all'adeguamento del quadro propositivo del PTC, per quanto di competenza, alla complessiva disciplina statutaria dello stesso PIP.

3. Anche sulla base delle attività di adeguamento di cui al precedente comma 2, le Province garantiscono il perseguimento di finalità del Parco nelle aree contigue (AC), nonché l'attenta e oculata regolamentazione di attività ed azioni riferite alle seguenti categorie di risorse:

- *aree naturali non boscate, boschi e fasce fluviali;*
- *aree agricole;*
- *centri, nuclei e agglomerati storici;*
- *viabilità e percorsi storici;*
- *beni di specifico interesse storico, artistico, culturale e archeologico;*
- *paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico.*
- *Aree interessate da habitat di interesse comunitario.*
- *Aree di collegamento ecologico funzionale.*

4. Attraverso lo "statuto del territorio" del PTC, le Province nei limiti delle proprie competenze garantiscono la tutela dei beni d'interesse ambientale e paesistico presenti nelle aree contigue (AC) – in particolare modo le categorie di risorse specificate al comma precedente – valutando l'opportunità di sottoporre a specifica normativa d'uso e valorizzazione quelle risorse che maggiormente caratterizzano il proprio territorio.

5. Nel territorio di protezione esterna del Parco, altrimenti detto area contigua (AC) del Parco, non destinata all'attività estrattiva, si perseguono gli obiettivi, si attuano le direttive e valgono le prescrizioni del PIT/PPR, in quanto bene paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 42/2004. Pertanto non sono ammessi:

- a) gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal piano paesaggistico, nonché quelli che possono interrompere la continuità degli aspetti paesaggistici ed ecosistemici con l'area protetta;
- b) gli interventi di trasformazione che possono interferire negativamente con le visuali dalle aree protette;
- c) l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate, fatte salve le attività estrattive ricadenti all'interno dei perimetri delle "aree o zone contigue di cava".

6. Gli obiettivi di gestione e le misure di tutela e conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 di competenza del Parco, ricadenti anche parzialmente nelle aree contigue (AC), sono gli stessi definiti all'articolo 14 delle Norme del PIP.

Articolo 10. Interventi per l'uso durevole delle risorse

1. Le Province integrano la regolamentazione di competenza e la disciplina del PTC (in particolare modo quelle riferite agli insediamenti accentrati e di tipo produttivo) con norme idonee a favorire, in sede di previsione e attuazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture, l'adozione e/o l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili ai fini di minimizzare gli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) sulle risorse naturali e un più diffuso utilizzo di attrezzature e macchinari aventi un ridotto consumo energetico e minore impiego di risorse.

2. Le nuove realizzazioni e le strutture connesse non dovranno comunque interferire e/o contrastare con beni ed elementi di interesse storico culturale (principalmente monumenti, insediamenti urbani,

strutture e tipologie edilizie di impianto storico), nonché con componenti territoriali di pregio a prevalente naturalità (quali emergenze geologiche, aree umide, fasce fluviali, boschi, pascoli e praterie, crinali).

3. Nelle Aree contigue (AC) deve essere garantita – nelle stesse forme e modalità dell’area parco e delle zone contigue di cava – la conservazione dinamica dei geositi (o geotopi), ovvero quelle aree o località che rappresentano in modo esemplare eventi geologici e geomorfologici rivestendo la funzione di modelli per un’ampia fascia di territorio, ovvero quelle risorse naturali non rinnovabili di valore scientifico, culturale o educativo, quali formazioni o strutture geologiche, forme del paesaggio o giacimenti di carattere paleontologico e pure minerario estrattivo. I geositi (o geotopi) di tipo puntuale, lineare o areale individuati nell’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato “QP.6 Ricognizione del “Patrimonio territoriale” e Invarianti Strutturali (25K), sono considerati di primaria tutela ed intangibili e ad essi si applicano le disposizioni normative (Invarianti Strutturali) di cui all’articolo 2 delle Norme del PIP.

4. Nelle Aree contigue (AC) deve essere garantita la tutela dei materiali ornamentali storici (MOS), poiché rappresentano una risorsa da tutelare sia per la valenza territoriale ambientale e paesaggistica, sia per il reperimento di materiali unici, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione di monumenti e di opere pubbliche o per interventi prescritti dalle competenti Soprintendenze. Il PIP effettua la ricognizione ed individua nelle aree contigue (AC), non finalizzate all’attività estrattiva, i “**Siti d’interesse potenziale per materiali ornamentali storici**”. Le relative localizzazioni hanno valore di indirizzo ed orientamento ai fini identificativi, ad integrazione ed approfondimento di quanto indicato dal PRC, con eventuale ed ulteriore definizione rimessa, nei casi previsti, ai piani strutturali dei comuni. Tali Siti sono rappresentati cartograficamente in forma meramente indicativa nelle determinazioni progettuali contenute nell’elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato “QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)”.

Articolo 11. Gestione delle (ex) Aree contigue di cava non confermate dal PIP

1. Nelle Aree contigue di cava (ACC) individuate ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della LR 65/1997 e non confermate dal PIP ai sensi dell’articolo 14 della stessa LR 65/1997 sono da perseguire previsioni, interventi ed opere volte al recupero paesaggistico e ambientale e alla complessiva mitigazione delle condizioni di degrado geofisico e idrogeomorfologico determinate dalle pregresse attività estrattive oggi abbandonate o dismesse.

2. Per queste aree qualora risultino ubicate all’esterno del Parco delle Alpi Apuane e pertanto in Aree contigue (AC), gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale considerano in via prioritaria l’applicazione, con valore di indirizzo ed orientamento, delle disposizioni concernenti le “**Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi**”, di cui all’articolo 23 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PIP.

3. Nelle aree di cui al precedente comma 1 è da escludere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 della LR 35/2015 e deve invece in via prioritaria essere perseguita la definizione di previsioni di recupero, risistemazione e mitigazione ambientale, di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica e di più complessiva sistemazione e corretto inserimento territoriale e paesaggistico, anche attraverso la formazione di Piani Attuativi ai sensi degli articoli da 107 a 114 della LR 65/2014.

Parte II. DISCIPLINA DELLE AREE CONTIGUE DI CAVA (ACC)

Titolo I – Norme generali

Articolo 1. Definizioni e norme di raccordo alla Disciplina operativa del PIP

1. Il PIP, nel rispetto delle finalità del Parco e ai sensi dell'articolo 14 della LR 65/1997, individua e perimetra le **“Aree contigue di Cava” (ACC)**, entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Per le suddette Aree contigue di cava (ACC) il PIP definisce la disciplina generale, immediatamente efficace e vincolante a norma della stessa LR 65/1997, secondo quanto disposto al Titolo III, Capo III (Disciplina delle Aree contigue di cava) delle Norme dello stesso PIP.
2. Le presenti disposizioni normative, aventi efficacia di “prescrizioni” - secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Norme del PIP - integrano e specificano la disciplina di cui al precedente comma 1, al fine di una efficace e compatibile attuazione delle determinazioni progettuali e disposizioni normative del PIP e della più complessiva gestione delle attività estrattive tradizionali, da declinare e dettagliare nell'ambito della formazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane (PABE), di cui all'articolo 28 delle Norme dello stesso PIP.
3. Le presenti disposizioni normative, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della LR 35/2015 e secondo quanto disposto all'articolo 28 delle Norme del PIP, si applicano in coerenza e nel rispetto delle complementari disposizioni normative di cui agli articoli 13, 14, 16, 18, 20 e 25 della Disciplina del Piano Regionale Cave (PRC).
4. Le presenti disposizioni normative, secondo quanto disposto all'articolo 28 delle Norme del PIP, si applicano altresì nel prioritario rispetto della specifica disciplina della LR 35/2015 e del relativo Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015, nonché della disciplina del PRC di cui al successivo comma 4, nonché nel prioritario rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 della Disciplina del Piano, delle disposizioni di cui all'elaborato 8B (disciplina dei beni paesaggistici) e delle ulteriori disposizioni di cui all'Allegato 5, comprensive delle specifiche disposizioni (criticità da mitigare, obiettivi di qualità da perseguire e prescrizioni da rispettare) contenute nelle corrispondenti schede di Bacino estrattivo, del PIT con valenza di PPR.
5. Resta ferma l'efficacia e l'operatività del Regolamento del Parco (RdP) o dell'apposito Regolamento da redigersi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della LR 65/1997, secondo quanto a tal fine disposto all'articolo 7 delle Norme del PIP.
6. Fermo restando quanto-disciplinato dalla LR 35/2015 e del relativo Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015, dalla disciplina e dalle disposizioni del PRC e delle relative Linee guida di cui alla DGR 225/2021, il PIP reca le seguenti **“definizioni”** ai fini di una efficace e fattiva applicazione e attuazione delle relative determinazioni progettuali e disposizioni normative:
 - *Area contigua di cava (ACC)*: la porzione di territorio, così come individuata e rappresentata negli elaborati di Quadro propositivo (QP) del PIP, entro il cui perimetro può essere esercitata l'attività estrattiva di materiali lapidei ornamentali.
 - *Area contigua di cava (ACC) interclusa*: la porzione di territorio, così come individuata e rappresentata negli elaborati di Quadro propositivo (QP) del PIP, entro il cui perimetro può essere esercitata l'attività estrattiva di materiali lapidei ornamentali e che si distingue dall'area contigua di cava per essere completamente circondata dall'area naturale protetta del parco e/o dai Siti della Rete Natura 2000.
 - *Area di cava (cantieri) o Sito estrattivo*: l'area del cantiere o dei cantieri in cui avvengono le attività e le trasformazioni estrattive indicate, rappresentate e descritte nel progetto di coltivazione e autorizzate. L'area di cava è individuata e perimetrata negli elaborati del progetto di coltivazione

da una o più linee poligonali chiuse.

- *Attività estrattiva*: l'attività di escavazione di materiale lapideo ornamentale, finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato.

7. Ai fini applicativi ed attuativi l'Area di cava (cantiere) o Sito estrattivo del PIP, corrisponde all'omologa definizione di "Sito estrattivo" di cui all'articolo 28 della Disciplina del PRC. Per la definizione di "Pertinenze" e "Aree annesse al Sito estrattivo" il PIP rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della Disciplina del PRC.

Articolo 2. Aree contigue di cava. Identificazioni e perimetrazioni

1. Le "Aree contigue di Cava" (ACC), nel rispetto delle finalità del Parco e ai sensi dell'articolo 14 della LR 65/1997 e dell'articolo 111 della LR 30/2015, sono in via definitiva individuate e perimetrate dal PIP e costituiscono le specifiche aree contigue delle Alpi Apuane nelle quali è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso.

2. Ai fini dell'applicazione coordinata e coerente della disciplina del PIT/PPR (di cui al precedente comma 2) con quella del PRC e del PIP, la disciplina operativa del PIP recepisce inoltre la perimetrazione dei "Bacini estrattivi" delle Alpi Apuane dal PIT/PPR come individuati dalle "Norme comuni" e dalle corrispondenti n. 21 "Schede di bacino", di cui all'allegato 5 dello stesso PIT/PPR. In particolare le suddette perimetrazioni trovano riscontro e corrispondenza cartografica nelle determinazioni progettuali contenute negli elaborati cartografici del Quadro propositivo (QP) di cui al successivo comma 4.

3. Nelle "Aree contigue di cava" (ACC) di cui al precedente comma 1, la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre e con specifico riferimento ai materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane, nonché i conseguenti obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni (tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile) ed i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, sono definiti dal "Piano Regionale Cave" (PRC), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 7 della LR 35/2015.

4. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati dalle Norme del PIP e allo scopo di assicurare la coordinata applicazione delle diverse discipline del PIT/PPR e del PRC, le "Aree contigue di cava" (ACC) sono sub-articolate dal PIP nelle seguenti Sub-Categorie:

- **Aree contigue di cava ordinarie (Acc.O)**, nelle quali l'esercizio dell'attività estrattiva è ammessa fatto salvo quanto disposto in via generale dal PIT/PPR e dalle Norme PIP, nell'ulteriore rispetto delle disposizioni normative di dettaglio, con efficacia di "prescrizioni", definite all'articolo 5 delle presenti Norme;
- **Aree contigue di cava in dismissione (Acc.D)**; nelle quali l'esercizio dell'attività estrattiva è ammesso limitatamente e fino alla scadenza di efficacia delle autorizzazioni e dei titoli rilasciati e non ancora decaduti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative di dettaglio, con efficacia di "prescrizioni", definite all'articolo 5 delle presenti Norme, alla scadenza dei quali sono ammesse esclusivamente le attività di ripristino ambientale e mitigazione paesaggistica secondo le disposizioni normative di dettaglio, con efficacia di "prescrizioni", definite all'articolo 6 delle presenti Norme.

5. La perimetrazione e l'articolazione delle "Aree contigue di cava" (ACC) è riferita all'intero territorio del Parco e trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato "QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)". L'ulteriore dettaglio della perimetrazione delle "Aree contigue di cava" e la sub-articolazione delle stesse definita al precedente comma 2 è altresì puntualmente e con maggiore precisione di scala definito nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato denominato "QP.8 Aree Contigue di Cava. Schede di dettaglio (5K e 10k)".

6. Ai fini dell'applicazione coordinata delle diverse disposizioni normative contenute e definite nelle presenti Norme, l'elaborato di Quadro propositivo denominato "QP.8 Aree Contigue di Cava. Schede di dettaglio (5K e 10k)", reca inoltre:

- la ricognizione e identificazione di dettaglio delle strutture e delle componenti identitarie riconosciute dal PIP quali "Patrimonio territoriale" del Parco, per il quale sono definite nella Disciplina statutaria le corrispondenti "Direttive" che ne assicurano la tutela, la riproduzione e la permanenza ai sensi dell'articolo 5 della LR 65/2014, di cui agli articoli 11 e 12 delle Norme del PIP;
- la ricognizione ed identificazione di dettaglio dei "Beni paesaggistici" formalmente riconosciuti dal PIT/PPR, ovvero delle aree di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, di cui all'articolo 13 delle Norme del PIP.

7. Di seguito il PIP reca in dettaglio la tabella riassuntiva delle determinazioni progettuali concernenti le "Aree contigue di cava" (ACC), cui corrispondono le indicazioni e perimetrazioni cartografiche contenute negli elaborati di cui al precedente comma 3. In particolare sono indicate le "Aree contigue di cava" (ACC) perimetrata dal PIP e le corrispondenti articolazioni nelle sub-categorie, di cui al precedente comma 2. Ai fini di quanto disposto al precedente comma 2 la tabella si seguito riportata, indica inoltre per le diverse ACC del PIP, i casi in cui le stesse ricadano in tutto o in parte all'interno delle perimetrazioni dei "Bacini estrattivi" di cui all'allegato 5 del PIT/PPR.

Bacino Estrattivi del PIT/PPR	Aree Contigue di Cava (ACC) del PIP	Sub-Categorie di ACC del PIP	
		ACC.O	ACC.D
Bacino Cantonaccio - scheda 1	Nessuna	-	-
Bacino Solco di Equi - scheda 1	ACC Solco di Equi. Cattani	X	-
	ACC Solco di Equi. Col Pelato e Poggio del Sante	-	X
Bacino Orto di Donna - Valsereñaia - scheda 2	ACC Orto di Donna - Valsereñaia. B e H	X	-
	ACC Orto di Donna - Valsereñaia. F e L	X	-
Bacino Acquabianca - scheda 3	ACC Acquabianca. Pungitopo, Scaglia Bardiglio, Zebrino, Campaccio e Bacolaio	X	-
Bacino Carcaraia - scheda 3	ACC Carcaraia	X	-
Bacino Monte Borla - scheda 4	ACC Monte Borla	X	-
Bacino Sagro Morlunگو - scheda 4	ACC Sagro Morlunگو. Crespina, Vittoria	X	-
Bacino Monte Cavallo - scheda 5	ACC Monte Cavallo. Coltelli	X	-
	ACC Monte Cavallo. Focolaccia	-	X
	ACC Monte Cavallo. Padulello Biagi	X	-
Bacino Fondone - Cerignano - scheda 6	ACC Fondone - Cerignano	X	-
Bacino Colubraia - scheda 7	ACC Colubraia	-	X
Bacino Monte Pallerina - scheda 7	ACC Monte Pallerina. Piastra Bagnata, Fossa dei Tomei, Campo dell'Indo, Pallerina	X	X
Bacino Piastreta Sella - scheda 8	ACC Piastreta Sella	X	-

Bacino Monte Macina - scheda 8	ACC Monte Macina	X	-
Bacino Valsora – Giacceto - scheda 9	ACC Valsora - Giacceto	X	X
Bacino Canale delle Gobbie - scheda 10	ACC Canale delle Gobbie	X	-
Bacino Retro Altissimo - scheda 10	ACC Retro Altissimo. Piastrone, Buca, Granolesa	X	X
Bacino monte Pelato - scheda 10	ACC Monte Pelato. Passo del Vestito, Terrone, Zucco Pelato	X	-
Bacino Caprara - scheda 11	ACC Caprara	-	-
Bacino Monte Carchio - scheda 11	Nessuna	-	-
Bacino Madielle - scheda 11	Acc Madielle	X	-
Bacino Tacca Bianca - scheda 12	ACC Tacca Bianca	X	-
Bacino Mossa - scheda 12	ACC Mossa	X	-
Bacino Monte Altissimo est - scheda 12	ACC Monte Altissimo est	X	-
Bacino Monte Corchia - scheda 13	ACC Monte Corchia. Tavolini, Piastraio, Piastriccioni	X	-
Bacino Borra larga - scheda 13	ACC Borra larga	X	-
- Bacino Pescina Boccanaglia Bassa - scheda 14	ACC Pescina Boccanaglia Bassa. Piastriccioni	X	-
	ACC Pescina Boccanaglia Bassa. Pratazzolo, La Faggeta, Calacatta	X	-
Bacino Piscinicchi - scheda 14	ACC Piscinicchi	-	-
Bacino Fontana Baisa - scheda 16	ACC Fontana Baisa. Prispola, Penna dei Corvi	X	-
Bacino Combratta - scheda 17	Nessuna	-	-
Bacino Brugianiana - scheda 17	Nessuna	-	-
Bacino Tre Fiumi - scheda 18	ACC Tre Fiumi	X	-
Bacino Canale delle Fredde - scheda 19	ACC Canale delle Fredde. Pendi Tana	-	-
Bacino La Risvolta - scheda 20	Nessuna	-	-
Bacino Mulina Monte di Stazzema - - - scheda 20	ACC Mulina Monte di Stazzema	-	-
Bacino Ficaio - scheda 21	ACC Ficaio	X	-
Bacino Buche Carpineto - scheda 21	Nessuna	-	-
Bacino La Penna - scheda 21	ACC La Penna. Piastrone	X	-
	ACC La Penna. Sampiera	-	-
Bacino Cardoso Pruno - scheda 21	ACC Cardoso Pruno	-	-
Bacino La Ratta - scheda 21	Nessuna	-	-

Nessuno Bacino del PIT/PPR	ACC Trambiserra	X	-
Nessuno Bacino del PIT/PPR	ACC Monte Costa, Cava Francia	-	X
Nessuno Bacino del PIT/PPR	ACC Cava Peghini	X	-

8. Nelle “Aree contigue di cava” (ACC) eventualmente ricadenti all’interno dei Siti della “Rete Natura 2000” (Zone Speciali di Conservazione – ZSC e Zone di Protezione Speciale – ZPS), di cui all’articolo 14 delle Norme del PIP, indipendentemente da quanto disciplinato dal PIP si applicano le sovraordinate misure di conservazione, le ulteriori misure e condizioni eventualmente definite dai Piani di Gestione degli stessi Siti, nonché le prescrizioni e condizioni anche eventualmente limitative o escludenti l’attività estrattiva, definite dalla legislazione e regolamentazione regionale e nazionale vigente in materia. Resta altresì l’obbligo dell’applicazione delle ulteriori misure definite dallo Studio di Incidenza Ambientale della VInCA, di cui all’articolo 31 delle Norme del PIP.

9. Fermo restando le indicazioni e la disciplina (criticità da mitigare, obiettivi di qualità da perseguire e prescrizioni da rispettare) concernenti i “*Bacini estrattivi*” delle Alpi Apuane di cui all’Allegato 5 del PIT/PPR, alle aree poste all’esterno del perimetro delle “*Aree contigue di cava*” (ACC) identificate e definite dal PIP, secondo quanto disposto al precedente comma 3, in quanto aree protette del Parco si applicano le determinazioni progettuali e le disposizioni normative della Disciplina operativa di cui all Titolo III Capi I, II e III delle Norme del PIP. In queste aree, fatto salvo quanto disposto all’articolo 28 delle Norme del PIP, dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione dello stesso PIP, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 11 comma 3 della L. 394/1991, sono ammessi gli interventi e le opere eventualmente previsti dai PABE ai fini del rispetto o dell’applicazione della specifica disciplina del PIT/PPR.

Articolo 3. Disposizioni attuative ed operative vavevoli per tutte le ACC

1. Le attività estrattive sono ammesse unicamente all’interno delle “*Aree contigue di cava*” (ACC) come individuate e perimetrare dal PIP, di cui all’articolo 2 delle presenti Norme. I limiti ovvero i perimetri delle ACC, definite dagli elaborati di Quadro propositivo (QP) del PIP, hanno effetto ed efficacia anche nel sottosuolo secondo il criterio geometrico della proiezione geodetica.

2. Nelle “*Aree contigue di cava*” (ACC) è consentita unicamente l’escavazione di materiali lapidei ornamentali esclusivi delle Alpi Apuane, ed in particolare: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Non è consentita l’escavazione di materiali inerti, salvo quanto previsto all’articolo 26 delle Norme del PIP in riferimento al controllo e alla gestione dei “*Ravaneti*”.

3. Fermo restando quanto disciplinato all’articolo 28 delle Norme del PIP, in termini di adeguamento ed efficacia delle autorizzazioni rilasciate e della pianificazione di bacino estrattivo già approvata, nelle “*Aree contigue di cava*” (ACC) del PIP, le nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse sono subordinate alla approvazione di Piani attuativi, denominati “**Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane**” (PABE), di iniziativa pubblica o privata, riferiti all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo individuato dal PIT/PPR, secondo i contenuti e le modalità di cui agli articoli 113 e 114 della LR 65/2014, fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative di dettaglio, con efficacia di “*prescrizioni*”, definite all’articolo 5 delle presenti Norme.

4. Il PABE, predisposto secondo quanto indicato al precedente comma 4 individua le “*quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico*” in riferimento alla perimetrazione e alle sub-articolazioni di ACC individuate dal PIP, nel rispetto del PRC, di quanto a tal fine disciplinato dal PIT/PPR, tenendo altresì conto della mitigazione delle possibili interferenze idrogeomorfologiche tra le attività previste e il sistema delle acque superficiali e sotterranee, nonché delle specifiche misure, con efficacia di “*Prescrizioni*”, definite dallo Studio di Incidenza Ambientale della VInCA, di cui all’articolo 31 delle

Norme del PIP.

5. Ai fini della individuazione delle aree destinate o da destinare all'attività estrattiva, i Piani attuativi dei Bacini estrattivi (PABE), considerano la perimetrazione delle Aree contigue di cava (ACC) indicate dal PIP come prescrittiva, fermo restando le possibilità di precisazione e puntualizzazione in ragione delle diverse proiezioni geometriche e delle caratteristiche aerofotogrammetriche, dei relativi ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all'utilizzo di differenti e più dettagliate basi cartografiche tra PIP e PABE. L'individuazione delle aree destinate e/o da destinare all'attività estrattiva (Sito estrattivo) è determinata nel rispetto delle disposizioni normative di dettaglio, con efficacia di "prescrizioni", definite all'articolo 5 delle presenti Norme.

6. I PABE assicurano il rispetto della disciplina con efficacia prescrittiva del PIP, in forma coerente e concorrente con gli adempimenti di conformazione al PIT/PPR e al PRC.

7. I PABE nell'ambito delle attività di coordinata conformazione al PIT/PPR, al PRC e al PIP, assicurano altresì il complessivo perseguimento degli obiettivi e l'applicazione delle direttive correlate concernenti le "Unità territoriali di paesaggio", unitamente alla contestuale applicazione delle "Direttive" concernenti le "Invarianti Strutturali", di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 delle Norme del PIP (Disciplina statutaria), garantendo in ogni caso la tutela delle emergenze naturalistiche e in particolare degli habitat di interesse comunitario come individuati negli elaborati di Quadro conoscitivo (QC) del PIP), geomorfologiche, storico-artistiche e dei beni culturali o di archeologia industriale, ancorché ricompresi nelle Aree contigue di cava (ACC).

8. Fatto salvo quanto ulteriormente disposto dal RdP o dall'apposito Regolamento, di cui all'articolo 7 delle Norme del PIP, l'attività di escavazione all'interno delle Aree contigue di Cava (ACC) deve essere esercitata assicurando l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) minima produzione di impatti negativi sull'ambiente e le risorse naturali (acqua, aria, suolo);
- b) minima interferenza con gli ecosistemi, gli habitat di interesse comunitario, le formazioni forestali, le stazioni di specie vegetali o animali di interesse conservazionistico;
- c) massima tutela e valorizzazione della risorsa lapidea;
- d) previsione del recupero finale del sito ai fini naturalistici e ambientali.

9. L'Ente Parco partecipa, unitamente agli altri enti competenti in materia, alla definizione delle modalità per monitorare e/o verificare il rispetto dei quantitativi utili alla trasformazione in blocchi, lastre e affini, anche in rapporto alle "quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico" di cui al precedente comma 4, prodotti a seguito delle attività estrattive, secondo quanto stabilito al precedente comma 6, attivando al contempo iniziative, protocolli ed intese, volti all'attuazione delle indicazioni a tal fine contenute nella Sezione di programmazione (II) del PIP.

Titolo II – Norme per le diverse sub-categorie di Aree contigue di cava (ACC)

Articolo 4. Tipologie di coltivazione per le diverse sub-categorie di ACC

1. L'attività di escavazione nelle Aree contigue di cava (ACC), come individuate negli elaborati del Quadro propositivo (QP) del PIP, fermo restando il rispetto delle condizioni minime di cui agli articoli 13 e 14 della Disciplina del PRC, è di norma esercitata secondo le seguenti "tipologie di coltivazione", da dettagliare ed articolare nell'ambito della formazione dei Piani attuativi dei Bacini estrattivi (PABE):

- aree di cava (cantieri) a cielo aperto con coltivazione a gradoni;
- aree di cava (cantieri) a cielo aperto con coltivazione a pozzo o fossa;
- aree di cava (cantieri) a cielo aperto con coltivazione in sotto-tecchia;
- aree di cava (cantieri) in sotterraneo (galleria).

Ai fini della conformazione alla complessiva disciplina del PIP, in forma coordinata con il rispetto della disciplina del PRC e del PIT/PPR, i PABE possono altresì individuare:

- aree di cava (cantieri) soggette all'utilizzo di specifiche tecnologie di coltivazione;
- aree di cava (cantieri) soggette al contingentamento dei volumi di escavazione;
- aree di cava (cantieri) soggette a progressiva dismissione (diverse da quelle individuate dal PIP);
- aree di cava (cantieri) in cui è consentito unicamente il prelievo di materiali storici;
- aree di cava (cantieri) in cui prevedere interventi di recupero e di bonifica ambientale.

2. Nelle "aree di cava (cantieri) a cielo aperto con coltivazioni a gradoni", fatte salve esigenze connesse con la sicurezza dell'area di cava (cantiere), i fronti di escavazione devono giacere su piani orizzontali e verticali e devono essere conformati "a gradoni" regolari e tendenzialmente ortogonali con pedate delle dimensioni minime di 3 metri ed alzate delle dimensioni massime di 15 metri.

3. Nelle "aree di cava (cantieri) a pozzo o fossa", fatte salve esigenze connesse con la sicurezza dell'area di cava (cantiere), non deve essere superata una profondità superiore ad una volta e mezzo il diametro determinato dalla circonferenza media che circonda l'imbocco del pozzo o fossa. Per le dimensioni dei gradoni valgono i limiti di cui al precedente comma 2.

4. Nelle "aree di cava (cantieri) in sottotecchia" il fronte di lavorazione non deve superare l'altezza di 30 metri.

5. Nelle "aree di cava (cantieri) in sotterraneo (galleria)", fermo restando gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 36 della Disciplina del PRC, è consentita la realizzazione di aperture supplementari verso l'esterno (finestre), diverse dall'ingresso principale, solo se finalizzate all'aerazione o alla sicurezza dei lavoratori. Tali aperture devono essere segnalate e protette. In nessun caso è consentita la realizzazione di aperture (finestre) all'interno dell'area Parco.

6. Mediante appropriati approfondimenti conoscitivi e progettuali definiti nell'ambito della formazione dei PABE, i fronti di escavazione delle diverse "aree di cava" (cantieri) possono avere conformazioni, articolazioni e dimensioni diverse rispetto a quelle indicate nei commi precedenti, se motivate da specifiche condizioni dello stato di fratturazione dell'ammasso roccioso, da particolari condizioni strutturali e morfologiche, nonché da ragioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 5. Disposizioni normative di dettaglio per la sub – categoria di ACC ordinaria

1. Ai fini di assicurare il complessivo rispetto del quadro legislativo, regolamentare e pianificatorio indicato all'articolo 1 delle presenti Norme e allo scopo di assicurare che l'attività estrattiva sia esercitata nel rispetto delle finalità di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane, di cui all'articolo 1 e all'articolo 27 delle Norme del PIP, sono definite per le "**Arete contigue di cava ordinarie**" (ACC.O) le seguenti misure, con efficacia di "prescrizioni", da osservare nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani attuativi e nei piani attuativi dei bacini estrattivi (PABE), comunali ed intercomunali, nel rilascio di autorizzazioni e titoli abilitativi aventi per oggetto le attività di escavazione.

2. Tenendo a riferimento le determinazioni progettuali indicate in termini generali nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato "QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)", nonché più puntualmente e con maggiore precisione di scala nell'elaborato denominato "QP.8 Aree Contigue di Cava. Schede di dettaglio (5K e 10k)", gli strumenti e agli atti comunque denominati di cui al comma 1, sono tenuti in particolare ad assicurare le seguenti "prescrizioni":

- la coerenza e l'applicazione delle Misure di conservazione di cui alle DGR n. 454/2008 e n. 1223/2015 e con quelle ulteriormente definite dai "Piani di gestione" dei "Siti della Rete Natura 2000" (ZSC e ZPS) eventualmente interessati;
- l'assenza di interessamento diretto di "Siti della Rete Natura 2000" (ZSC e ZPS), fatta eccezione per le tipologie di coltivazione riferibili alle "aree di cava (cantieri) in sotterraneo (galleria)" e fermo restando gli obblighi delle verifiche e valutazioni connesse con la VInCA,

- l'assenza di interessamento indiretto di “*Siti della Rete Natura 2000*” (ZSC e ZPS) esterni alle ACC.O ma comunque ricadenti in una fascia - distanza inferiore ai 50 mt, da tipologie di coltivazione riferibili alle “*aree di cava (cantieri) a cielo aperto*” (con coltivazione a gradoni; a pozzo o fossa o in sotto-tecchia);
 - l'assenza di interessamento diretto di “*Habitat di interesse comunitario*”. Nel caso di interessamento diretto, sono ammesse esclusivamente tipologie di coltivazione riferibili alle “*aree di cava (cantieri) in sotterraneo (galleria)*”, previa verifica di coerenza e di incidenza con le risorse ipogee (cavità carsiche, habitat ipogei o stazioni di specie ipogee) eventualmente interessate;
 - l'assenza di interessamento diretto o indiretto di specchi d'acqua e aree umide, anche formatesi in seguito dell'abbandono dei siti estrattivi che alla data di approvazione del PIP risultano inattivi e attualmente dismessi;
 - l'assenza di interessamento diretto o indiretto di “*Geositi di interesse regionale*” (o geotopi) di tipo puntuale, lineare o areale, in ragione delle eventuali diverse tipologie di coltivazione individuate, fermo restando gli obblighi delle verifiche e valutazioni connesse con la VInCA.
- 3.** Le suddette misure, con efficacia di “prescrizioni”, sono altresì dettate al fine di assicurare agli strumenti e agli atti di cui al comma 1, un livello di incidenza non significativo degli effetti determinabili dalle attività di escavazione in ragione delle valutazioni e degli esiti dello “Studio di incidenza” elaborato per la VInCA del PIP, di cui all'articolo 2 comma 7 e all'articolo 31 delle Norme dello stesso PIP.
- 4.** Restano altresì fermi gli adempimenti e gli obblighi delle verifiche di coerenza e conformità di cui all'articolo 1 delle presenti Norme, con specifico riferimento alla disciplina del PIT/PPR, del PRC e alla disciplina statutaria di cui al Titolo II delle Norme del PIP.

Articolo 6. Disposizioni normative di dettaglio per la sub-categoria di ACC in dismissione

- 1.** Ai fini del perseguimento delle finalità generali del Parco e degli obiettivi di compatibilità ambientale e paesaggistica assegnati al PIP, l'attività di escavazione nelle “**Aree contigue di cava in dismissione**” (ACC.D.) come definite all'articolo 2 delle presenti Norme e come identificate e perimetrare negli elaborati di “Quadro propositivo” (QP) del PIP, è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni che definiscono le fasi e le modalità di progressiva dismissione dell'attività estrattiva:
- a) Il piano di coltivazione in corso di validità al momento della data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente PIP, mantiene la sua efficacia e può essere portato a termine, fermo restando l'obbligo del completamento delle opere e degli interventi costitutivi del progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica del sito, comprensivo della definitiva messa in sicurezza.
 - b) Restano salve le possibilità di variante o proroga di cui all'articolo 20, comma 4 della LR 35/2015.
 - c) Alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammessi eventualmente gli interventi e le opere necessarie e collegate al controllo e gestione dei “Ravaneti”, di cui all'articolo 26 delle Norme del PIP.
- 2.** Alla scadenza di validità del piano di coltivazione, ovvero alla conclusione degli adempimenti di cui al precedente comma 1, alle “*Aree contigue di cava in dismissione*” (ACC.D), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 delle Norme del PIP concernenti le “*Zone di protezione*” (C), in forma complementare alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 23 delle Norme del PIP concernenti le “*Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi*”. Sono altresì fatti salvi gli eventuali interventi di controllo e gestione dei “Ravaneti”, di cui all'articolo 26 delle Norme del PIP.
- 3.** Nelle “*Aree contigue di cava a dismissione*” (ACC.D) non è in ogni caso ammessa l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse.
- 4.** Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano inoltre secondo quanto ulteriormente e più in dettaglio disposto dal RdP o dall'apposto Regolamento di cui all'articolo 29 delle Norme del PIP.

GRUPPO DI LAVORO (Incaricato)

R.T.I. Soc. TERRE.IT srl - Soc. NEMO srl - Soc. ERGO srl - A. Piazzì

- Coordinamento e progetto del piano FABRIZIO CINQUINI (Terre.it)

NUCLEO TECNICO DI COORDINAMENTO

- Esperto pianificazione territoriale e paesaggistica FABRIZIO CINQUINI (Terre.it)
- Esperto ecologia PAOLO PERNA (Terre.it)
- Esperto geologia MAURIZIO CONSOLI (Terre.it)
- Esperto zoologia PAOLO SPOSIMO (Nemo)
- Esperto botanica LEONARDO LOMBARDI (Nemo)
- Esperto economia MARCO FREY (Ergo)

ULTERIORI ESPERTI DEL GRUPPO DI LAVORO

- Esperto chimica e/o biologia ALESSANDRO PIAZZI
- Esperto agronomia ALBERTO CHITI BATELLI (Nemo)
- Esperto forestale MICHELE ANGELO GIUNTI (Nemo)

Altri consulenti di supporto alle elaborazioni

- Esperto infrastrutture e difesa suolo PIERSEBASTIANO FERRANTI (Terre.it)
- Esperto paesaggio ed insediamenti MICHELA BIAGI (Terre.it)
- Esperto zoologia FABRIZIO BARTOLINI (Nemo)
- Esperto botanica EDOARDO GESUELLI (Nemo)
- Esperto biologia ANTONELLA GRAZZINI (Nemo)
- Esperto economia e sviluppo locale MASSIMO BATTAGLIA (Ergo)
- Esperto economia e sviluppo locale NORA ANNESSI (Ergo)

Elaborazioni grafiche e cartografiche (Sistema informativo Geografico)

- Esperto GIS (struttura idrogeomorfologica) BRUNA BALDI (Coll. Terre.it)
- Esperto GIS (struttura insediativa) VALERIA DINI (Terre.it) e FRANCESCA FURTER (Coll. Terre.it)
- Esperto GIS (struttura ecosistemica e agroforestale) CRISTINA CASTELLI (Nemo)

Consulenza ed orientamento generale e scientifico

- Prof. MASSIMO SARGOLINI (Aut. UNICAM n. 0045053 del 15.7.2019)

GRUPPO DI LAVORO (Ente Parco)

Presidente (Responsabile del Procedimento)

- ALBERTO PUTAMORSI

Direttore

- ANTONIO BARTELLETTI

Servizio Pianificazione Territoriale

- Responsabile del progetto RAFFELLO PUCCINI
 - Componenti del servizio SIMONA OZIOSO, ISABELLA RONCHIERI, ANNA SPAZZAFUMO
-